

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 16 maggio 2016, n. 1989.

Il funzionario comunale può autenticare le dichiarazioni di accettazione della candidatura anche per le elezioni che non si svolgono nel comune dove egli presta servizio.

Omissis

- 3.3. L'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata, proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, come nel caso di specie è pacificamente avvenuto, ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alle competizione elettorale dell'ente al quale appartengono.
- 3.4. La sentenza qui impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della "*pertinenza della competizione elettorale*", nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengono.
- 3.5. Tale orientamento, pur condiviso da alcune pronunce di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2525), non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell'art. 14 della legge n. 53 del 2010 né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa legge n. 53 del 1990, "*ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale*" (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885).
- 3.6. Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.

Omissis